



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

per la realizzazione di un nuovo padiglione presso il Carcere di Bologna

Bologna, 7 novembre 2019



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di BOLOGNA - nella persona del Prefetto Dott.ssa Patrizia Impresa;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, nella persona del Provveditore Dott. Ing. Pietro Baraton;

l'Impresa contraente Ditta "ATI: CONTEDIL di Ricco' Maria & C. sas – CF. 00438280778 con sede legale in Ferrandina (MT) e SCOTTA IMPIANTI srl - CF. 02584100040 con sede legale in Cavallermaggiore (CN), nella persona del Dott. Ing. Giovanni Luca CONTINANZA;

PREMESSO

- che l'intervento in questione rientra nell'ambito del Piano Carceri ed è identificato con CUP J33G12000040001;

- che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;

- che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee Guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;

- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

- che l'art. 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede il monitoraggio finanziario per i lavori di cui alla parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163/2006;

- che il CIPE, in materia di monitoraggio finanziario, ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15;

- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

- che in data 19/9/2013 è stato stipulato il contratto rep. n. 93 tra il "SOGGETTO AGGIUDICATORE": Commissario Straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

"CONTRAENTE": l'ATI "BORCHI COSTRUZIONI srl (capogruppo) di Genova CF. 00640880100 – TE.I.CE. srl di Genova CF. 02637730108 avente ad oggetto l'affidamento unitario dell'esecuzione e progettazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da 200 posti in ampliamento degli Istituti Penitenziari di Bologna;

- che l'art. 6 bis c.2 bis del D.L. 26 giugno 2014 n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 12.09.2014 n.133, ha previsto la cessazione al 31.07.2014 delle funzioni del Commissario Straordinario del Governo per le Infrastrutture Carcerarie;

- che Il Decreto Interministeriale Giustizia/ M.I.T. del 10.10.2014 - per la continuità delle attività relative alla realizzazione delle infrastrutture carcerarie - ha previsto il passaggio della competenza per i summenzionati lavori al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna.

- che con contratto in data 10/10/2014 n. 10073 di rep. l'Impresa Borchì Costruzioni srl di Genova CF. 00640880100 in liquidazione, ha concesso in affitto alla ditta CONTEDIL di Ricco^a Maria & c. sas con sede in Ferrandina (MT) il ramo d'azienda, tra i cui beni ceduti rientra anche la quota di realizzazione dell'opera relativa ai lavori di ampliamento per 200 posti presso la Casa Circondariale di Bologna, di cui al citato Contratto d'appalto in data 19/9/2013 n. 93 di rep.;

- che con contratto in data 22/12/2014 n. 18986 di rep. l'Impresa TE.I.CE. srl CF. 02637730108 di Genova, ha concesso in affitto alla ditta SCOTTA IMPIANTI srl di Cavallermaggiore (CN) il ramo d'azienda, tra i cui beni ceduti rientra anche la quota di realizzazione dell'opera relativa ai lavori di ampliamento per 200 posti presso la Casa Circondariale di Bologna, di cui al citato Contratto d'appalto in data 19/9/2013 n. 93 di rep.;

- che con atto n. 229 di Rep. del 11/2/2016, registrato a Bologna – 1° Ufficio delle Entrate - il 25/2/2016 al n. 3181, le Imprese CONTEDIL di Ricco^a Maria & C. S.a.s. di Ferrandina (MT) e SCOTTA IMPIANTI S.r.l. di Cavallermaggiore (CN), in ragione dei citati contratti di affitto, hanno costituito una Associazione Temporanea di Imprese, subentrando alle loro rispettive danti causa nei rapporti tutti conseguenti ai rispettivi ruoli concernenti l'appalto di che trattasi, conferendo mandato speciale con rappresentanza alla mandataria CONTEDIL di Ricco^a Maria & C. S.a.s.;

- che con Decreto Provveditoriale n. 4525 in data 4/3/2019, è stato approvato il progetto esecutivo in variante prodotto dall'A.T.I. "CONTEDIL di Ricco^a Maria & C. S.a.s. di Ferrandina (MT) e SCOTTA IMPIANTI S.r.l. di Cavallermaggiore (CN)";

- che con la stipula dell'atto aggiuntivo n. 5071 di Rep. in data 5/7/2019, con il quale è stato formalizzato contrattualmente il subentro della succitata ATI "CONTEDIL di Ricco^a Maria & C. S.a.s.



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

di Ferrandina (MT) e SCOTTA IMPIANTI S.r.l. di Cavallermaggiore (CN) nella titolarità del contratto n. 93 di Rep. stipulato in data 19/9/2013 ed è stato recepito il progetto esecutivo in variante, sussistono tutte le condizioni per procedere alla consegna dei lavori di realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da 200 posti in ampliamento degli Istituti Penitenziari di Bologna;

- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Bologna, sicché l'Autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Bologna;

- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito «Protocollo») assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure abilitative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

- che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese», come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

- che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, ha approvato nella seduta del 13 aprile 2015 uno schema di Protocollo che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia, successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011;

- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle «Partite IVA senza dipendenti»;

b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;

c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

- che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi dell'art. 194, comma 20 del decreto legislativo n. 50/2016, (già indicata nel summenzionato contratto di appalto stipulato tra il Commissario Straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e l'impresa aggiudicataria);



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

- Visto l'articolo 9, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 20 aprile 2012;

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:

- a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
- b) Prefettura: la Prefettura di Bologna che sottoscrive il Protocollo di legalità;
- c) Codice Antimafia: il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.;
- d) Opera/Opere: l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra il Soggetto aggiudicatore e l'Impresa aggiudicataria;
- e) Stazione Appaltante: il Soggetto aggiudicatore, Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Regione Lombardia ed Emilia Romagna con sede in Bologna – Piazza VIII Agosto, 26;
- f) Contraente: "Impresa affidataria delle opere, ATI: CONTEDIL di Riccardo Maria & c. Sas con sede in Ferrandina (MT) - CF. 00438280778 e SCOTTA IMPIANTI srl con sede in Cavallermaggiore (CN) CF.02584100040";
- g) Contratto/i di Affidamento: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra *il Soggetto aggiudicatore* e *il contraente/impresa aggiudicataria* per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell'Opera;
- h) Subcontraente/i: l'avente causa del Contraente per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui quest'ultimo stipula un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera o l'avente causa del subcontraente;
- i) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dal Contraente, relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera;

4



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

j) Filiera delle Imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione dell'Opera. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre all'Impresa aggiudicataria, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella «filiera» le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 sopra richiamata;

k) Contratto/i: s'intende, indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto;

l) Banca Dati: la Banca Dati di cui all'art. 7 del presente Protocollo;

m) Banca Dati Antimafia: la «Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia» (B.D.N.A.) di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

Art. 2

Conferimento dati

1. Ai fini del Protocollo, il Contraente garantisce, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 58/2011 - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo;
2. Il Contraente s'impegna ad inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al Contraente i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera, nonché si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo art. 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8;



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti;
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo;
5. La trasmissione dei dati al Contraente relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni;
6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 3

Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Affidamento e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000,00 (novemila/00) complessivi a trimestre per operatore economico. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta delle informazioni antimafia dovrà essere assolto tramite interrogazione della "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" (B.D.N.A.) di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

In caso di mancato funzionamento della B.D.N.A., si applica l'art. 99 bis, comma 1, del Codice Antimafia.

L'obbligo di richiesta delle informazioni antimafia tramite B.D.N.A. non sussiste nell'ipotesi in cui si attinga agli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, al D.P.C.M. 18 marzo 2013 e al D.P.C.M. 24 novembre 2016 (cd. white list);



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

2. Il Soggetto aggiudicatore, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo al Contraente e a tutti i soggetti della filiera;
3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Soggetto aggiudicatore e al Contraente ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata;

Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto;

4. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto aggiudicatore e il Contraente effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi il Contraente comunica senza ritardo alla Prefettura e al Soggetto aggiudicatore l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono;
5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - del Soggetto aggiudicatore o del Contraente, ovvero del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Soggetto aggiudicatore o, in caso di delega, il Contraente procede all'immediata annotazione della estromissione dell'Impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7;
6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una «Cabina di regia» allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla «cabina di regia», che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento;



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al Contraente l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia.

Art. 4

Disposizioni specifiche per particolari tipologie di subcontratti e filiera delle imprese.

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art.1, comma 52, della citata legge n. 190/2012 (cd. white list) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia;
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta delle informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste, altresì, per i Contratti di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
 - fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - servizi di mensa, di pulizia e alloggio del personale;
 - somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla «Cabina di regia» di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopracitata nozione di filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal C.C.A.S.I.I.P..

Art. 5

Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il Soggetto aggiudicatore e il Contraente si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:

- a) Clausola n. 1. «il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.»;

- b) Clausola n. 2. «Il Soggetto aggiudicatore o il Contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.»;

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Soggetto aggiudicatore ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114.



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Art. 6

Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione dell'Opera il Soggetto aggiudicatore si impegna:

- a) ad inserire, nella documentazione contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015, in materia di monitoraggio finanziario;
- b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

1.1) Clausola n. 1.: «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante;

1.2) Clausola n. 2.: «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura in data _____, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto»;



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

2. Il Soggetto aggiudicatore si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione dell'Opera quanto segue:
- a) l'obbligo per il Contraente e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
 - b) l'obbligo del Contraente di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
 - c) l'obbligo per il Contraente di inserire nei subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per il Contraente di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011;
 - d) l'obbligo per il Contraente di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 concernente l'Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio - così come disciplinato dall'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera;



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

3. Il Soggetto aggiudicatore e il Contraente si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori;
4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

Art. 7

Costituzione Banca Dati e anagrafe esecutori

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo il Soggetto aggiudicatore, si impegna a rendere immediatamente disponibile una «Banca Dati» relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale Banca Dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, di cui alla delibera CIPE n. 15/ 2015. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:
 - a) «Anagrafe degli esecutori»;
 - b) «Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere» che contiene il «Settimanale di cantiere o sub-cantiere».

Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Soggetto aggiudicatore, che può delegarne la costituzione, la gestione e l'alimentazione al Contraente che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore stesso, per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al paragrafo 1.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Bologna, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla DIA e all'ANAC.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

- i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
 - ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015;
 - iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
 - v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
 - vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
2. I dati in questione verranno immessi dal Soggetto aggiudicatore in apposita sezione della Banca Dati, denominata «Anagrafe degli esecutori». L'Anagrafe degli esecutori contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:
- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
 - tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
 - oggetto delle prestazioni;
 - durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
 - annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
 - indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle Linee guida allegate alla delibera CIPE n. 15/2015;

3. In tutti i Contratti o Subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

i. mettere a disposizione del Soggetto aggiudicatore, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;

ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;

iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni, fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative al percorso formativo seguito dal lavoratore;

4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto;

5. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo;

6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione del Soggetto aggiudicatore attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di Polizia e degli Organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, dell'art. 93 del Codice Antimafia e dell'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 21 marzo 2017 di costituzione del C.C.A.S.I.I.P..

Art. 8

Sanzioni

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente art. 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

assetto societari), e di quelli di cui all'art. 105, comma 2, terz'ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, è sanzionata:

1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari all'1 % (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);

1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida del Contraente o del Subcontraente;

1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Esito dell'informazione interdittiva.

In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti del Contraente o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6.

Il mancato inserimento da parte del Contraente o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.).



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

La violazione, da parte del Contraente o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'art. 5, la previa intesa con ANAC.

5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera.

La violazione, da parte del Contraente o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 2 lettere c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

In caso di violazione da parte del Contraente o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale).

La violazione, da parte del Contraente o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000,00 (mille/00);



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000,00 (duemila/00) e con la formale diffida del Contraente o del Subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale;

8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI.

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI, le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo, si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti al contratto.

9. Modalità di applicazione delle penali.

9.1. Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Soggetto aggiudicatore nei confronti del Contraente nonché, per il tramite del

17



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Contraente, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto aggiudicatore ne darà informazione alla Prefettura;

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute dal Contraente all'impresa (Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera);

Il soggetto che deve applicare la penale ne dà informazione alla Prefettura, al Soggetto aggiudicatore ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile;

9.2. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione della Stazione Appaltante e da questa accantonate nel quadro economico dell'intervento. La Stazione Appaltante potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'Opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG, sentito il C.C.A.S.I.I.P.. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante nell'ipotesi che all'intervento medesimo non sia stato assegnato alcun contributo statale o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo; nell'ipotesi che ricorra invece la fattispecie della concessione di contributi statali, l'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche;

9.3. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.

10. Risoluzione del contratto.

10.1. La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, del Contraente o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo;



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

10.2. La risoluzione del Contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Contraente ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

11. L'applicazione e l'osservanza del presente Protocollo di legalità si intende estesa a tutti gli operatori della filiera che concorrono alla realizzazione dell'intervento oggetto del contratto di appalto, i quali debbono sottoscrivere, per adesione, il Protocollo ed inviarlo alla Prefettura-UTG di Bologna.

Art. 9

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il «Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere» interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza del Contraente sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.
2. Il «Settimanale di cantiere» di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
 - i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente in caso di esecuzione diretta o il Subcontraente quali operatore e imprese della Filiera), dei mezzi del Contraente, del Sub-affidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle «partite iva» senza dipendenti;
 - ii. al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

iii. al Contraente cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:

i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;

ii. verificare alla luce del «Settimanale di cantiere» la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;

iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Contraente, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia;

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

- b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.
5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8, paragrafo 7 del Protocollo.
6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 8.2 del Protocollo.

Art. 10

Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSs maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo.
Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

21



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e del C.C.A.S.I.I.P. il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e all'utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo.
5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.

Art. 11

Durata del protocollo

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.

Art. 12

Attività di vigilanza

Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al C.C.A.S.I.I.P., con cadenza annuale, un proprio rapporto.

Art. 13

Disposizioni finali

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni normative che disciplinano la materia.

Sottoscritto a Bologna, il 7 novembre 2019

22



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Il Prefetto di Bologna
Dott.ssa Patrizia Impresa

Il Soggetto aggiudicatore:
Il Provveditore Interregionale alle OO.PP.
per la Regione Lombardia e Emilia Romagna
Dott. Ing. Pietro Baratonio

il Contraente:
ATI: CONTEDIL di Ricco¹ Maria & c. Sas con sede in Ferrandina (MT)
SCOTTA IMPIANTI srl con sede in Cavallermaggiore (CN)
Legale Rappresentante - *Procuratore Speciale*
Dott. *Ing.* GIOVANNI LUCA CONTINANZA

(limitatamente all'articolo 10)

Il Dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
Dott. Alessandro Millo

Le OO.SS. di categoria:

Fillea CGIL
Segretario Generale Paolo Mancini

Filca CISL
Segretario Gen.le Territoriale Gaetano Lombardo

Feneal UIL
Segretario Generale Riccardo Galasso